



2026/2205

6.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2205 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2026

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024 e tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025 l'Italia ha confermato 103 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 e li ha notificati alla Commissione. Le specie interessate sono polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone e oche.
- (2) L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) In particolare l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2695 ⁽⁴⁾, (UE) 2023/2778 ⁽⁵⁾, (UE) 2023/2913 ⁽⁶⁾, (UE) 2024/759 ⁽⁷⁾, (UE) 2024/852 ⁽⁸⁾, (UE) 2024/963 ⁽⁹⁾, (UE) 2024/2681 ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2695 della Commissione, del 24 novembre 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2695, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2695/oj).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2778 della Commissione, del 7 dicembre 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2778, 12.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2778/oj).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2913 della Commissione, del 20 dicembre 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2913, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2913/oj).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/759 della Commissione, del 23 febbraio 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/759, 26.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/759/oj).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/852 della Commissione, dell'8 marzo 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/852, 11.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/852/oj).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/963 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/963, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/963/oj).

⁽¹⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2681 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/2681, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2681/oj).

(UE) 2024/2743 ⁽¹¹⁾, (UE) 2024/2833 ⁽¹²⁾, (UE) 2024/2917 ⁽¹³⁾, (UE) 2024/3039 ⁽¹⁴⁾, (UE) 2024/3142 ⁽¹⁵⁾, (UE) 2024/3235 ⁽¹⁶⁾, (UE) 2025/84 ⁽¹⁷⁾, (UE) 2025/124 ⁽¹⁸⁾, (UE) 2025/185 ⁽¹⁹⁾, (UE) 2025/270 ⁽²⁰⁾, (UE) 2025/321 ⁽²¹⁾, (UE) 2025/423 ⁽²²⁾ e (UE) 2025/449 ⁽²³⁾ della Commissione.

- (4) L'Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero ampio di operatori nelle zone regolamentate, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾.

⁽¹¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2743 della Commissione, del 21 ottobre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/2743, 22.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2743/oj).

⁽¹²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2833 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/2833, 5.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2833/oj).

⁽¹³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2917 della Commissione, del 19 novembre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/2917, 25.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2917/oj).

⁽¹⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/3039 della Commissione, del 4 dicembre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/3039, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3039/oj).

⁽¹⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/3142 della Commissione, dell'11 dicembre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/3142, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3142/oj).

⁽¹⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/3235 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/3235, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3235/oj).

⁽¹⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/84 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/84, 17.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/84/oj).

⁽¹⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/124 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/124, 21.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/124/oj).

⁽¹⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/185 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/185, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/185/oj).

⁽²⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/270 della Commissione, del 4 febbraio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/270, 7.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/270/oj).

⁽²¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/321 della Commissione, dell'11 febbraio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/321, 14.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/321/oj).

⁽²²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/423 della Commissione, del 24 febbraio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/423, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/423/oj).

⁽²³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/449 della Commissione, del 28 febbraio 2025, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/449, 5.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/449/oj).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj>).

- (5) Il 22 maggio 2026 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di alcune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i danni economici causati dalle restrizioni a fini di controllo della malattia nelle zone regolamentate. Le autorità italiane hanno documentato tale richiesta con dati e spiegazioni sulle misure applicate.
- (6) In seguito alle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al considerando 3 sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate. Ciò ha comportato una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti, ma anche perdite dovute a uova e carni distrutte e declassate.
- (7) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta pervenuta dall'Italia in relazione ai focolai confermati tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024 e tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025.
- (8) Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o su documenti contabili ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto in funzione delle categorie di perdita (periodi di fermo prolungati, riduzione del ciclo produttivo, periodi prolungati di allevamento e ingrasso, perdita di valore degli animali e delle uova da cova, perdita di valore delle uova).
- (9) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da misure di aiuto di Stato o tramite assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.
- (10) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai 103 focolai confermati di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024 e tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025.
- (11) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di uova o di animali ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.
- (12) Al fine di garantire che questa misura eccezionale risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire un periodo di ammissibilità che consenta agli Stati membri di versare tale sostegno ai beneficiari. I pagamenti effettuati dopo una scadenza specifica dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell'Unione.
- (13) L'Unione dovrebbe finanziare pertanto le spese sostenute dall'Italia nell'ambito di queste misure eccezionali di sostegno del mercato solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 maggio 2027.

- (14) Poiché non dovrebbero essere considerati ammissibili in alcun caso i pagamenti effettuati dopo il 31 maggio 2027, è opportuno non applicare l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽²⁵⁾, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.
- (15) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l'Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante.
- (16) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, l'Italia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (17) Per assicurare l'immediata attuazione da parte dell'Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 103 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 confermati e notificati dall'Italia tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024 e tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025.

Articolo 2

1. Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
 - a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; e
 - b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione di cui all'allegato («zone regolamentate»); e
 - c) se sono state versate ai beneficiari dall'Italia al più tardi entro il 31 maggio 2027; e
 - d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.
2. Nessuna delle spese sostenute dall'Italia dopo il 31 maggio 2027 è ammissibile al finanziamento dell'Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.

Articolo 3

1. L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 60 690 108 EUR, ripartito come segue:
 - a) 54 875 414 EUR per le perdite connesse a periodi prolungati di fermo del pollame nelle zone regolamentate:
 - i) tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 16 360 773 animali;

⁽²⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

- ii) tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024, fino a un massimo di 11 778 523 animali;
- iii) tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025, fino a un massimo di 19 758 341 animali;
- b) 176 511 EUR per perdite connesse alla riduzione del ciclo produttivo (macellazione precoce degli animali) nelle zone regolamentate:
 - i) tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 13 001 animali riproduttori;
 - ii) tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024, fino a un massimo di 23 000 animali riproduttori;
- c) 1 812 884 EUR per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate:
 - i) tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 209 138 animali;
 - ii) tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024, fino a un massimo di 191 578 animali;
 - iii) tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025, fino a un massimo di 479 839 animali;
- d) 1 042 136 EUR per la perdita totale di valore di animali e uova da cova nelle zone regolamentate:
 - i) tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 2 166 230 pulcini abbattuti e 624 684 uova da cova distrutte;
 - ii) tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025, fino a un massimo di 102 486 pulcini abbattuti;
- e) 2 783 163 EUR per la perdita parziale di valore di animali e uova da cova nelle zone regolamentate:
 - i) tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 84 514 300 uova da tavola vendute per essere trasformate;
 - ii) tra il 29 settembre 2024 e il 1° marzo 2025, fino a un massimo di 2 386 960 uova da cova declassate a uova da tavola e 37 176 740 uova da tavola vendute per essere trasformate.

2. Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di animali di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. L'Italia procede a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾.

In particolare, l'Italia verifica:

- a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
 - b) per ciascun richiedente ammissibile: l'ammissibilità, i quantitativi e il valore dell'effettiva perdita di produzione;
 - c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, la compensazione può essere versata senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
3. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, la compensazione viene recuperata e sono applicate sanzioni a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).

Articolo 5

L'Italia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco delle norme dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che indica le zone e i periodi regolamentati

Zone in alcune parti dell'Italia e periodi regolamentati stabiliti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, e previsti nelle decisioni seguenti:

- decisione di esecuzione (UE) 2023/2695;
- decisione di esecuzione (UE) 2023/2778;
- decisione di esecuzione (UE) 2023/2913;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/759;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/852;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/963;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/2681;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/2743;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/2833;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/3039;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/2917;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/3142;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/3235;
- decisione di esecuzione (UE) 2025/84;
- decisione di esecuzione (UE) 2025/124;
- decisione di esecuzione (UE) 2025/185;
- decisione di esecuzione (UE) 2025/270;
- decisione di esecuzione (UE) 2025/321;
- decisione di esecuzione (UE) 2025/423;
- decisione di esecuzione (UE) 2025/449.